



REGOLAMENTO
DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DI GEAL

Revisione 03
Approvato dal CdA in data 28.11.17
Pubblicato sul sito web di GEAL in data 29.11.17

TITOLO I

Disposizioni generali ed ambito applicativo

Art. 1 - Finalità del Regolamento.....	4
Art. 2 - Principi generali.....	4
Art. 3 - Ambito di applicazione.....	4
Art. 4 - Disciplina normativa di riferimento.....	5
Art. 4 bis - Conflitto di interessi	5

TITOLO II

Norme procedurali applicabili ad ogni tipologia di contratto

Art. 5 - Programmazione dei contratti.....	6
Art. 6 - Avvio della procedura	6
Art. 7 - Determinazione a contrarre.....	7
Art. 8 - Responsabile del procedimento.....	7
Art. 9 - Requisiti generali di partecipazione.....	8
Art. 10 - Sistema di valutazione dei fornitori.....	9
Art. 11 - Criterio di aggiudicazione	9
Art. 12 - Offerte anomale	9
Art. 13 - Norme procedurali – seggio di gara	10
Art. 14 - Aggiudicazione	10

Titolo III

Scelta delle procedure

Art. 15 - Modalità di affidamento: contratti strumentali.....	11
Art. 16 - Disposizioni specifiche per l'affidamento di appalti di lavori strumentali infrasoglia.....	11
Art. 17 - Disposizioni specifiche per l'affidamento di appalti strumentali di servizi e forniture infrasoglia.....	12
Art.18- Affidamento diretto	12
Art. 19 - Incarichi tecnici	13
Art. 20 - Altri incarichi professionali.....	13
Art. 21 - Spese economali	14

Titolo IV

Disciplina dei contratti

Art. 22 - Rappresentanza	14
Art. 23 - Efficacia del contratto e responsabilità	14
Art. 24 - Durata.....	15
Art. 25 - Cauzioni.....	15
Art. 26 - Assicurazioni	15
Art. 27 - Penali	16
Art. 28 - Forma e contenuto del contratto.....	16
Art. 29 - Direzione dei lavori.....	17
Art. 30 - Direttore dell'esecuzione dei contratti di forniture e servizi.....	17
Art. 31 - Collaudo e verifica di conformità	17
Art. 32 - Definizione delle controversie.....	17

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 33 - Norme finali	18
Art. 34 - Entrata in vigore	18

TITOLO I

Disposizioni generali ed ambito applicativo

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale di Geal S.p.A. (di seguito denominata solo: 'Geal' o 'Società'), quale Gestore del servizio idrico integrato, in esercizio del potere regolamentare riconosciuto dalla vigente normativa.

Art. 2 - Principi generali

L'attività negoziale della Società, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti (comunitarie, nazionali e regionali) e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, rotazione, efficacia, economicità, libera concorrenza, correttezza e tempestività, è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica (tramite l'ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili) con il costante miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini in coerenza con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, con il Codice Etico e con i programmi di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

In attuazione di tale obiettivo, l'attività contrattuale si fonda sui seguenti criteri:

- perseguimento dei fini istituzionali della Società;
- trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali;
- garanzia di conformità e qualità dei beni/servizi/lavori in affidamento;
- realizzazione della massima economicità, coerentemente alla qualità dei prodotti/servizi attesi;
- controllo interno.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento stabilisce le regole aziendali in materia di affidamenti contrattuali, laddove non sia la normativa applicabile a Geal a fissare regole specifiche. Detta pertanto criteri e principi che disciplinano le modalità di comportamento delle risorse preposte alla gestione dei contratti, riducendone al minimo la discrezionalità.

Il presente Regolamento non si applica:

- a. alla formalizzazione di ordini diretti effettuati dai responsabili di funzione nell'ambito delle rispettive deleghe esclusivamente per ragioni di urgenza ed indifferibilità legate alla sicurezza delle persone, alla continuità del servizio, alla tutela dell'ambiente;
- b. alle tipologie negoziali non qualificabili alla stregua di appalti;
- c. agli affidamenti di incarichi professionali specialistici di consulenza, rientranti nell'ambito tipico di una professione intellettuale ordinistica, ed aventi carattere essenzialmente personalissimo e fiduciario, in quanto richiedano valutazioni ad alto tasso di discrezionalità o si concretino in attività non predeterminabili da Geal e quindi rimesse all'autonoma valutazione del professionista. Geal ricorre a tale tipologia di incarichi fiduciari se necessario per sopperire a deficit di competenze interne all'Azienda, ovvero per l'acquisizione di valutazioni particolarmente complesse, oppure di carattere strategico (in quanto riferite a questioni suscettibili di generare contenzioso con l'Azienda).

- d. alla nomina di consulenti tecnici in cause civili e penali, in relazione alla stretta correlazione di tali incarichi con la difesa in giudizio.

Art. 4 – Disciplina normativa di riferimento

Il presente regolamento individua una disciplina omogenea per tutti i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture di Geal. Tali procedimenti sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- (a) Appalti correlati alla gestione istituzionale del servizio idrico integrato (c.d. rientranti nei settori speciali), di importo pari o superiore alla vigente soglia di rilevanza comunitaria, in relazione ai quali trova applicazione il d.lgs 16 aprile 2016, n. 50: per tali appalti ,Geal si conforma al presente regolamento, per quanto non espressamente disciplinato nel d. lgs. n. 50/16;
- (b) Appalti correlati alla gestione istituzionale del servizio idrico integrato (c.d. rientranti nei settori speciali), di importo inferiore alla vigente soglia di rilevanza comunitaria, in relazione ai quali trova applicazione il presente regolamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 8, d. lgs. n. 50/16;
- (c) Appalti non correlati alla gestione istituzionale del servizio idrico integrato (c.d. appalti estranei), di qualsiasi importo, in relazione ai quali trova applicazione il presente regolamento, quale autovincolo volontariamente assunto da Geal.

In tutti i casi previsti dal presente regolamento, resta salva la facoltà della Società di affidare direttamente l’erogazione di servizi, forniture e lavori (anche se non attinenti ai propri scopi istituzionali) a società partecipate e/o collegate, alle condizioni disciplinate dagli artt. 5, 6 e 7 del d. lgs. n. 50/16.

Geal rispetta altresì ogni altra normativa di matrice pubblicistica ad essa applicabile in virtù della natura pubblica del suo capitale sociale. In mancanza di disposizioni specifiche nel predetto quadro normativo o nel presente regolamento, trovano applicazione, in ordine decrescente, i principi generali di evidenza pubblica e le norme del diritto comune.

Art. 4 *bis* – Conflitto di interessi

1. Geal assicura piena attuazione alla disciplina di prevenzione del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di Geal che interviene nello svolgimento di una procedura di acquisto (o di vendita) di lavori, servizi e forniture e può influenzarne in qualsiasi modo il risultato, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. La definizione normativa del conflitto di interessi è riportata nell’art. 42 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Il conflitto di interessi è indiretto quando riguarda interessi di parenti, affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi, oppure persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale ovvero

soggetti od organizzazioni con cui si abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi.

Si ha minaccia all'imparzialità quando ricorrano situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta al soggetto incaricato di una procedura contrattuale quale che sia il ruolo che in essa viene svolto.

3. Il personale di Geal ed ogni altro soggetto che interviene nello svolgimento di una procedura disciplinata dal presente articolo, in ruoli idonei ad influenzarne il risultato, rende una dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse. In qualsiasi momento in cui il dipendente si trovi in una situazione di conflitto di interesse è obbligato a segnalarlo tempestivamente al proprio responsabile o all'AD.

Sono soggetti all'obbligo di cui al comma precedente: a) il personale che redige la documentazione di gara, MAP, modello di condivisione, bandi, disciplinari, lettere di invito, FAQ; b) Il RUP; c) i membri della commissione di gara e il segretario (ove presente); d) i membri della commissione giudicatrice e il segretario (ove presente); e) il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE); f) il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e il Direttore dei Lavori (DL) g) il Collaudatore o organo di collaudo.

4. Ricevuta la segnalazione di cui al precedente comma, l'AD valuta l'effettiva sussistenza del conflitto di interessi che può pregiudicare l'imparzialità della procedura contrattuale. Qualora il conflitto di interessi riguardi l'Amministratore delegato, la valutazione è compiuta dal Consiglio di amministrazione. Se questa valutazione ha esito: i) negativo, l'autore della valutazione conferma per iscritto al dipendente che potrà mantenere l'incarico.; ii) positivo, l'autore della valutazione provvede ad adottare una delle seguenti misure: a) sostituire il dipendente nella funzione; b) adottare misure di cautela, come la doppia firma, il controllo rafforzato.

5. Qualora una delle condizioni di conflitto di interessi dovesse verificarsi successivamente a quando il dipendente ha reso la dichiarazione di assenza di conflitto, egli dovrà comunicare tempestivamente il sopraggiungere delle condizioni di conflitto di interessi. La comunicazione deve essere effettuata all'Amministratore Delegato. In tal caso, sarà effettuata la valutazione di cui al precedente comma.

TITOLO II

Norme procedurali applicabili ad ogni tipologia di contratto

Art. 5 - Programmazione dei contratti

Con cadenza annuale vengono pianificate le principali categorie di merci e servizi da approvvigionare tramite contratti quadro e appalti di lavori.

Art. 6 - Avvio della procedura

I Responsabili di funzione predispongono la richiesta di acquisto secondo i modelli adottati dall'azienda che indicativamente contengono:

- l'oggetto dell'appalto/acquisto e le relative specifiche tecniche atte all'identificazione inequivocabile del lavoro/bene/servizio a cui si riferisce ;
- il costo presunto e la disponibilità economica nel budget assegnato

Il responsabile del servizio ha il dovere e la responsabilità di presentare la richiesta di acquisto in tempo utile per l'espletamento delle procedure di cui al presente regolamento.

Pertanto, qualora per non interrompere l'attività, si debba far ricorso ad affidamenti di urgenza, la responsabilità farà capo esclusivamente alla suddetta struttura.

Il responsabile apicale del servizio ha il compito di predisporre direttamente o tramite soggetto incaricato secondo le indicazioni del presente regolamento, tutti gli atti ed i documenti tecnici necessari all'acquisizione del bene/servizio/lavoro provvedendo all'approvazione dei progetti/capitolati/disciplinari di fornitura.

Art. 7 - Determinazione a contrarre

Salvo quanto previsto dall'art. 18 del presente Regolamento, sulla base della richiesta di acquisto è predisposta la determinazione a contrarre, che è approvata dall'AD per qualunque importo sul budget approvato dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso di importi non previsti nel budget approvato dal Consiglio di Amministrazione, la determinazione a contrarre è approvata:

- dal Consiglio di Amministrazione, per contratti di importo superiore ad euro 110.000;
- dall'Amministratore Delegato e dal Presidente (a firma congiunta) per importi compresi tra euro 55.000 ed euro 110.000;
- dall'Amministratore Delegato, per contratti di importo fino ad euro 55.000;

E' facoltà dell'AD attivare la delega nell'ambito dei poteri a lui assegnati.

La determinazione a contrarre (che può essere formalizzata in termini speditivi, mediante compilazione di modelli aziendali), individua la procedura prescelta e, per procedure diverse da quelle con bando, la motivazione della scelta. Essa indica i requisiti speciali di partecipazione richiesti, il criterio di aggiudicazione delle offerte e gli elementi essenziali del contratto, con la specificazione, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, degli elementi di valutazione delle stesse.

Art. 8 – Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31, comma 10, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e salvo diversa disposizione specifica (motivata da situazioni contingenti o transitorie) adottata dall'Amministratore Delegato o dal Consiglio di Amministrazione, la funzione di Responsabile del Procedimento è attribuita all'Amministratore Delegato, che provvede:

- allo svolgimento di tutte le attività connesse a ciascuna fase delle procedure di approvvigionamento e/o di gestione del contratto non espressamente demandate ad altri organi aziendali;
- a Vigilare sul corretto adempimento dei compiti affidati alle funzioni aziendali di seguito riportate.

I Responsabili di funzione (responsabili apicali della struttura cui è destinata la prestazione) provvedono:

- alla programmazione degli acquisti, come previsto dall'art. 6;
- all'esecuzione degli appalti di lavori e dei contratti di fornitura e servizi come previsto dall'art. 30.

Il Responsabile acquisti e appalti:

- propone all'AD che approva tramite determina:
 - la nomina delle Commissioni di gara e giudicatrici;
 - la validazione preliminare della scelta della procedura e degli atti di essa predisposti dagli uffici competenti;
 - il verbale di aggiudicazione per la determina a contrarre da parte del RUP

- Provvede
 - alla predisposizione degli *standard di lex specialis*, di contratti e di modulistica nelle procedure di gara e in ogni altro procedimento di acquisto;
 - alla predisposizione di bandi, disciplinari di gara e lettere invito;
 - alla verifica dei requisiti generali e speciali delle imprese. Riscontro della regolarità dei documenti presentati, proposta di esclusione per falsa attestazione / falsa documentazione;
 - alla gestione dei flussi informativi con l'Osservatorio degli appalti pubblici, con il Simog ed il SITAT, con l'ANAC e con ogni autorità amministrativa o giurisdizionale competente a richiedere informazioni prima, durante e dopo la procedura di affidamento dei contratti pubblici;
 - alla gestione delle pubblicazioni di bandi ed avvisi;
 - all'istruttoria delle istanze di subappalto.

Ogni altra funzione di competenza, che ai sensi della vigente normativa è attribuita al Responsabile del procedimento, e che non sia compresa nelle funzioni indicate nel comma precedente, si intende affidata alla competenza dell'Amministratore Delegato. Restano altresì salvi i poteri e le facoltà che spettano all'Amministratore Delegato ed al Presidente a norma dello Statuto sociale o degli altri regolamenti aziendali o delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9 - Requisiti generali di partecipazione

La Società richiede agli operatori economici il possesso, durante la procedura di affidamento e per tutta la durata del contratto, dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e da ogni altra normativa applicabile. L'accertata insussistenza di uno o più dei suddetti requisiti, comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento e/o la risoluzione di diritto del contratto, nei limiti del principio di proporzionalità.

I requisiti dovranno essere dichiarati mediante modello, redatto in conformità al Documento di Gara Unico Europeo ai sensi dell'art. 85 d.lgs. 50/2016, pubblicato sul sito di Geal SpA.

Per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia dell'affidamento diretto, i requisiti generali e di idoneità professionale sono verificati con modalità semplificate, nel rispetto della normativa vigente.

Nella selezione Geal predilige in conformità con i propri sistemi di gestione, il ricorso ad operatori economici in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e OHSAS 18001 e se possibile UNI EN ISO 14001.

Con riferimento agli appalti che non superano le soglie comunitarie, nel caso in cui Geal richieda il possesso delle certificazioni di qualità elencate nel precedente paragrafo, non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dall'art. 56 del d. lgs. 56/2017, per la dimostrazione del possesso di tale requisito da parte degli operatori economici.

Art. 10 – Sistema di valutazione dei fornitori

GEAL nell'ambito dei sistemi di gestione certificati secondo le norme ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001 adotta una procedura di "valutazione dei fornitori" per valutare i fornitori che hanno reso forniture, prestazioni o lavori, sulla base della loro capacità tecnica e qualitativa nel fornire il prodotto/servizio richiesto conformemente alle previsioni contrattuali, aspettative di qualità, rispetto dell'ambiente e delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I fornitori che a fronte di una prestazione resa non hanno ottenuto un punteggio sufficiente alla valutazione positiva, sono esclusi dalle procedure di selezione per 24 mesi.

In tutti i casi in cui la legge o il presente Regolamento consentano lo svolgimento di una procedura non preceduta da pubblicazione del bando di gara, Geal potrà individuare i fornitori con i quali effettuare la negoziazione contrattuale, attingendo, secondo criteri di rotazione, dal sistema di valutazione dei fornitori. L'Azienda si riserva comunque la facoltà di ricorrere alle procedure previste dal presente Regolamento, senza che per questo gli operatori economici iscritti nel Sistema di valutazione dei fornitori, abbiano titolo per procedere a richieste di danni o pretese di compensi di qualsiasi natura.

Art. 11 – Criterio di aggiudicazione

Salvo quanto disciplinato dall'art. 95 del d. lgs. n. 50/16 come modificato dall'art. 60 del d. lgs. 56/17 (per gli appalti c.d. istituzionali di importo superiore alla soglia comunitaria), il RUP stabilisce il criterio di aggiudicazione, adottando uno dei seguenti criteri:

Offerta di prezzo: in questo caso risulterà aggiudicataria la ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso;

Offerta del miglior ribasso: le ditte in questo caso offrono un ribasso d'asta su un elenco prezzi unitari o a corpo messo a base di gara. Risulterà pertanto aggiudicataria la ditta che avrà offerto il miglior ribasso percentuale rispetto all'importo base indicato nel bando di gara.

Offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di un'appropriata combinazione di elementi/parametri di valutazione tecnica ed economica. I punteggi per la valutazione delle componenti economiche non possono superare il 30% del punteggio totale attribuibile.

Qualora la natura dell'affidamento lo consenta, nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta potranno essere presi in considerazione elementi di sostenibilità ambientale.

Art. 12 – Offerte anomale

Il presente articolo non si applica alle procedure per appalti di cui all'art. 4, comma 1, lettera A, del presente Regolamento, per i quali si procede a norma dell'art. 97 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Nelle procedure con criterio del migliore ribasso, è considerata anormalmente bassa l'offerta che presenti un ribasso superiore alla media di tutti i ribassi incrementata del 20%. Tale criterio si applica solo se siano pervenute almeno cinque offerte valide; le offerte risultate anomale, sono escluse automaticamente.

Nelle procedure con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, è considerata anormalmente bassa l'offerta che ottenga almeno i quattro quinti dei punteggi disponibili, sia per il punteggio relativo al prezzo, sia per la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione. Tale criterio si applica solo se siano pervenute almeno cinque offerte valide. Le offerte anomale sono sottoposte a procedimento di verifica dell'anomalia, ai sensi del comma seguente.

La verifica di anomalia è condotta secondo quanto previsto nei commi 4, 5, e 6 dell'art. 97 del d. lgs. 50/16.

Geal si riserva di effettuare la verifica di anomalia su qualsiasi offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, sia che i predetti criteri trovino applicazione, sia nel caso contrario.

Art. 13 – Norme procedurali – seggio di gara

Ove sia imposto dalla normativa (o ritenuto opportuno), l'Amministratore Delegato designa una commissione di gara, composta da 3 o 5 membri scelti tra i dipendenti della Società, per svolgere i compiti di seggio di gara. Nelle procedure aggiudicate in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara svolge anche le funzioni di commissione giudicatrice (ed in tal caso tutti i suoi membri devono essere esperti dello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, fatta eccezione per il Presidente).

Le funzioni della commissione sono svolte collegialmente ed in caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la commissione decide a maggioranza.

Nel caso di aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i componenti non devono avere svolto né dovranno svolgere, con riferimento all'affidamento di cui trattasi, alcuna funzione e/o incarico tecnico o amministrativo. La commissione oltre ai componenti come sopra individuati, potrà essere integrata con ulteriori commissari qualora la gara preveda una valutazione tecnico-qualitativa tale da richiedere la presenza di membri in possesso di particolari conoscenze specifiche.

Art. 14 - Aggiudicazione

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP, ovvero – se istituita - dalla commissione di gara.

L'aggiudicazione della procedura è dichiarata dall'organo competente all'approvazione della determinazione a contrarre. Essa è comunicata ai sensi dell'art. 76, d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dall'art. 45 del d. lgs. 56/2017.

Il responsabile "acquisti e appalti" provvede al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico aggiudicatario in sede di procedura e attestanti il possesso dei requisiti generali di partecipazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la positiva verifica del possesso dei predetti requisiti.

In caso d'urgenza, l'affidamento del lavoro, servizio, fornitura potrà essere disposto sotto riserva di verifica dei prescritti requisiti. In tali casi ove l'affidatario non sia in grado, per fatto ad esso imputabile, di effettuare la comprova dei requisiti entro il termine di trenta giorni (o il diverso termine stabilito dal RUP), il contratto sarà risolto di diritto e si procederà (se esistente) allo scorrimento della graduatoria.

Titolo III

Scelta delle procedure

Art. 15 - Modalità di affidamento: contratti strumentali

Per gli appalti strumentali alla messa a disposizione e gestione di reti connesse con la distribuzione di acqua potabile, collettamento, smaltimento e trattamento delle acque reflue:

- se di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sono applicabili le disposizioni del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- se di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la Società adotta preferibilmente la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, interpellando più imprese, eventualmente anche previa pubblicazione di avviso a manifestare interesse.

Per l'acquisto di prodotti e servizi necessari al soddisfacimento di bisogni correnti dell'azienda (es. materiali idraulici, prodotti chimici, etc.), vengono stipulati appositi contratti quadro privilegiando la qualità dei prodotti e la facilità di approvvigionamento sul territorio.

Per gli appalti non strumentali alla messa a disposizione e gestione di reti connesse con la distribuzione di acqua potabile, collettamento, smaltimento e trattamento delle acque reflue, la Società può liberamente valutare di applicare il presente titolo del regolamento.

E' vietato il frazionamento artificioso degli acquisti di beni e servizi allo scopo di sottoporli alla disciplina semplificata di taluni articoli del presente regolamento.

Art. 16 – Disposizioni specifiche per l'affidamento di appalti di lavori strumentali infraso

Per gli affidamenti di lavori fino ad euro 40.000, il RUP selezionerà quattro imprese da una rosa di otto imprese proposte dall'ufficio acquisti e appalti.

Per gli affidamenti di lavori da euro 40.000 fino ad euro 150.000, saranno invitate otto ditte e sarà riservato fino al 50% degli inviti a imprese valutate positivamente nell'ambito dei sistemi di gestione tramite la procedura "sistema di valutazione dei fornitori" ed il restante 50%, ad altre imprese selezionate dalla stazione appaltante attingendo ove possibile dall'elenco delle ditte che hanno manifestato interesse a partecipare all'ultima procedura ristretta pubblicata sul sito aziendale, per tipologia di lavoro analoga anche se per importi superiori. Qualora il numero dei candidati ricavati con i criteri precedentemente esposti sia superiore al numero dei candidati da invitare, si procederà, se ritenuto opportuno dal RUP, per sorteggio.

Per gli affidamenti di lavori oltre euro 150.000,01 e fino alla soglia comunitaria, si adatterà la procedura ristretta, previa pubblicazione di avviso sul sito aziendale alla sezione “Gare e appalti” degli avvisi relativi, unitamente al modulo per l’istanza di manifestazione di interesse. La pubblicazione sarà effettuata anche sul sito *web* del Comune di Lucca. Tra tutti i candidati che hanno partecipato alla manifestazione di interesse e sono in possesso dei requisiti, in quindici saranno invitati a presentare offerta: fino a cinque candidati saranno sorteggiati tra le imprese valutate positivamente nell’ambito dei sistemi di gestione tramite la procedura “sistema di valutazione dei fornitori” ed i restanti dieci, sorteggiati tra i rimanenti candidati. E’ facoltà del RUP aumentare il numero dei soggetti invitati.

Per garantire il principio di rotazione, non saranno invitate le imprese che alla data di indizione della selezione, risultino aggiudicatarie anche in via provvisoria di due appalti di lavori. Tale clausola si applica anche nei casi in cui sia intervenuta l’aggiudicazione in un momento successivo all’inizio della selezione. Tale principio vale anche quando le imprese sono in “associazione d’impresa”.

I fornitori che a fronte di una prestazione resa non hanno ottenuto un punteggio sufficiente tramite la procedura “sistema di valutazione dei fornitori”, sono esclusi dalle procedure di selezione per 24 mesi. Tale principio vale anche quando le imprese sono in “associazione d’impresa”.

Art. 17 - Disposizioni specifiche per l’affidamento di appalti strumentali di servizi e forniture infrasoglia

Per l’affidamento di appalti di servizi e forniture strumentali alla messa a disposizione e gestione di reti connesse con la distribuzione di acqua potabile, collettamento, smaltimento e trattamento delle acque reflue si procede mediante comparazione di un numero di operatori economici, a seconda della dimensione dell’acquisto (come di seguito riportato) e valutando il miglior rapporto qualità-prezzo:

- per importi inferiori o uguali a €. 1.500,00 (comparazione di almeno due imprese o giudizio di congruità del prezzo da parte del responsabile ufficio acquisti);
- per importi compresi tra €. 1.500,01 ed inferiori a €. 40.000,00 (comparazione di tre imprese);
- per importi compresi tra €. 40.000,01 ed inferiori alla soglia comunitaria (comparazione di cinque imprese).

Art.18- Affidamento diretto

L’affidamento senza previa consultazione di due o più operatori economici, per acquisire forniture, servizi o lavori può essere sempre disposto per appalti di importo inferiore alla soglia normativamente prevista per l’affidamento diretto

Per gli appalti inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, l’affidamento diretto è altresì ammesso per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all’esecuzione dell’appalto, purché questo sia aggiudicato all’imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l’appalto iniziale:

- quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall’appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure;
- quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall’esecuzione dell’appalto

iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

Nella richiesta di acquisto è dichiarata la congruità del prezzo offerto e viene data evidenza con opportune motivazioni, della sussistenza di almeno uno dei seguenti presupposti: unicità del fornitore; urgenza; opportunità o convenienza.

Il responsabile di funzione richiedente, alleggerà alla richiesta di acquisto i documenti tecnici e l'offerta del fornitore al quale propone l'affidamento diretto controfirmandolo per convalida del contenuto tecnico ed economico.

L'ufficio acquisti e appalti predispone l'ordine di acquisto da sottoporre all'approvazione del soggetto provvisto dei poteri per impegnare la società.

Anche per le procedure di affidamento diretto, la Società si obbliga al rispetto dei principi della rotazione, non discriminazione, par condicio.

Art. 19 – Incarichi tecnici

Gli incarichi professionali relativi a Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza, certificati di regolare esecuzione, studi di fattibilità, indagini geotecniche ed altre prestazioni tecniche, sono effettuati prioritariamente dal personale interno alla Società oppure ricorrendo alle società di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. 50/2016.

In GEAL (in via residuale), per l'affidamento degli incarichi esterni attinenti ai servizi di architettura, ingegneria, geologia e archeologia e in generale a prestazioni specialistiche di importo inferiore a €. 100.000,00, si adotta la modalità dell'affidamento diretto interpellando professionisti di fiducia attraverso la richiesta di un numero di soggetti secondo lo schema di seguito riportato:

- Per importi inferiori o uguali ad euro 5.000,00 (invito di due professionisti);
- Per importi compresi tra euro 5.000,01 ed euro €. 20.000,00 (invito di tre professionisti);
- Per importi compresi tra euro 20.000,01 ed euro 100.000,00 (invito di cinque professionisti);

I professionisti da invitare sono scelti dall'Amministratore Delegato sulla base di un elenco proposto dall'ufficio acquisti e appalti contenente un numero di professionisti/società almeno doppio alle soglie di cui sopra.

La società si obbliga al rispetto dei principi della rotazione, non discriminazione, par condicio.

Art. 20 – Altri incarichi professionali.

Fatta salva la clausola di esclusione di cui all'art. 3, secondo comma, lettere C e D del presente regolamento, gli affidamenti di prestazioni professionali diversi da quelli di cui all'articolo precedente (come ad esempio quelle legali, aziendali, notarile, mediche, giuslavoristiche, contabili), saranno ammessi, di regola, quando all'interno dell'organizzazione della Società non sia identificabile o disponibile una figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico o qualora si rendessero necessari dei pareri.

Nel caso di richiesta di incarico ad un soggetto in affidamento diretto, le motivazioni devono essere indicate nella proposta di acquisto, che deve contenere la valutazione del *curriculum* del professionista, che denoti la presenza di preparazione ed esperienza professionale adeguate al profilo richiesto per lo

svolgimento dell'incarico e attesti la congruità del corrispettivo. Tale attestazione è a cura del Responsabile di funzione richiedente per materia o dell'Amministratore Delegato.

Art. 21 - Spese economali

Per spese economali si intendono le spese effettuate tramite cassa utilizzando il fondo economale, per concludere contratti di massa (c.d. rapporti contrattuali di fatto), cioè rapporti contrattuali ad esecuzione immediata, a carattere episodico o saltuario (comunque non continuativi), e non preceduti da (o formalizzati in) una convenzione scritta, definiti con procedimenti spersonalizzati (come ad esempio acquisti in grandi magazzini, esercizi di vicinato, tabaccherie, edicole, distributori di carburanti, acquisti on line), per importi di spesa non superiori a € 1.500,00.

La spesa deve essere autorizzata in via speditiva mediante sottoscrizione, da parte del RUP, dell'apposito ordinativo a sistema predisposto dall'Ufficio acquisti e appalti; detto modello contiene la descrizione dell'oggetto ed assume la funzione di ordinativo contrattuale.

Titolo IV Disciplina dei contratti

Art. 22 - Rappresentanza

I contratti sono stipulati in nome e per conto della Società dall'Amministratore Delegato e dal Presidente, secondo le rispettive deleghe.

Art. 23 - Efficacia del contratto e responsabilità

Il vincolo contrattuale e gli effetti conseguenti si producono in capo alla Società all'atto della stipulazione definitiva dello stesso, pertanto fino a tale momento gli atti del procedimento possono essere in ogni momento revocati.

Al verificarsi di gravi inadempimenti o frode da parte del contraente, il Responsabile della Funzione competente potrà attivare la procedura per la risoluzione del contratto.

In caso di inadempimento, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento del danno, al contraente può esser corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la stessa appaia di utilità per la Società.

Il Durc irregolare è considerato causa di inadempimento ove l'azienda invitata a regolarizzare la propria posizione, non adempia tempestivamente.

Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, che possano recare grave pregiudizio all'interesse della Società, la Funzione che ha richiesto la stipula del contratto può disporre che l'esecuzione, ove possibile e su espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato, avvenga con mezzi propri o con ricorso ad altro soggetto idoneo ed individuato mediante procedura riconducibile ai criteri del presente Regolamento, risolvendo il contratto e imputando in ogni caso a carico dell'originario contraente, le maggiori spese e gli eventuali danni.

Art. 24 - Durata

I contratti devono avere termini e durata certa. Non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovo. La durata del contratto può altresì essere legata all'esaurimento dell'importo.

Sono ammesse, previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato, le proroghe del contratto secondo la disciplina del quinto d'obbligo ovvero le proroghe del contratto che, alla scadenza, abbia ancora capienza economica.

I direttori lavori ed i RUP eventualmente delegati non hanno la possibilità di disporre variazioni economiche sul contratto. Eventuali necessità dovranno essere preventivamente relazionate ed espressamente autorizzate dall'Amministratore Delegato .

I contratti pluriennali devono, preferibilmente, contenere a favore della Società la clausola di recesso anticipato. E' ammesso prevedere, quando ve ne siano i presupposti, la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per il terzo contraente.

I contratti che rientrano nella categoria degli affidamenti a fornitore unico o obbligato, stante l'obiettivo impossibilità o anti-economicità di modificare il fornitore, possono essere rinnovati più volte consecutive, previa una valutazione di congruità dei prezzi praticati, effettuata dal Responsabile apicale della struttura competente e dal Referente contrattuale, tenuto conto della peculiarità della prestazione.

Art. 25 - Cauzioni

La cauzione, nella percentuale e forma stabilita dalla legge (artt. 93 e 103, d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificati dagli artt. 59 e 67 del d. lgs. 56/2017), è sempre richiesta in tutte le procedure per gli affidamenti superiori a €. 40.000,00, salvo che l'Amministratore Delegato, in base alla natura dell'appalto, determini di non richiedere cauzione definitiva.

Lo svincolo o la restituzione della cauzione definitiva è effettuato dal responsabile acquisti e appalti, previa dichiarazione rilasciata in forma scritta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.

In caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente previste da norme di settore, il Responsabile di funzione della struttura competente alla gestione del contratto, provvede ad informare l'ufficio acquisti e appalti, che, qualora ne ricorrano i presupposti normativi o negoziali, attiva la procedura di escussione della cauzione definitiva a titolo di penale.

E' facoltà della stazione appaltante inserire all'interno del capitolato speciale di appalto l'obbligo per l'impresa a presentare garanzia fideiussoria pari al 20% dell'importo di contratto alla firma del CRE/certificato di collaudo. La fideiussione si esaurirà allo scadere dei due anni di garanzia dalla data del CRE/certificato di collaudo.

Art. 26 - Assicurazioni

Qualora la natura dell'appalto lo richieda, i Capitolati o le Relazioni Tecniche dovranno prevedere la presentazione di idonee garanzie assicurative che garantiscano la Società verso terzi e per danni a persone, cose o opere della Società. In relazione alle caratteristiche dell'affidamento, il responsabile richiedente

dovrà stabilire i massimali delle coperture assicurative RCT e RCO richieste per l'esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura da acquisire.

Le polizze di cui trattasi vanno prodotte integralmente, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici. Le polizze di assicurazione non devono prevedere fattispecie di rischi esclusi e/o di inoperatività/inefficacia della copertura non compatibili e/o in insanabile contrasto con la tipologia delle prestazioni e/o con le modalità e/o il luogo di loro esecuzione.

Le polizze dovranno essere stipulate "ad hoc" per ogni affidamento oppure, qualora si usufruisca dell'estensione di polizze già in essere tra l'aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione, mediante presentazione di appendice alle polizze stesse con specifico riconoscimento della Società come terzo in relazione all'oggetto dell'appalto a cui si riferisce.

Art. 27 - Penali

Nei capitolati speciali o d'oneri sarà prevista, quando la tipologia dell'appalto lo richieda, l'applicazione di penali all'appaltatore, disciplinandone la modalità di quantificazione e applicazione.

Le penali potranno essere stabilite, a titolo esemplificativo, per ritardo, per prestazione non conforme a standard predeterminati nel capitolato, per errori o omissioni del fornitore nell'esecuzione della prestazione. La necessità di penali specifiche dovrà essere manifestata in sede di presentazione del Capitolato o Relazione Tecnica all'ufficio Acquisti e Appalti.

Nel caso di servizi, lavori o forniture e posa in opera con impiego prevalente di manodopera, l'importo delle penali non potrà superare il 10% del fatturato del mese precedente alla contestazione della penalità. In tale evenienza verranno pertanto ridotte fino all'importo massimo consentito.

Qualora il valore delle penali irrogate superasse il 10% dell'importo contrattuale, sarà prevista in sede contrattuale, a favore della Società, una clausola risolutiva espressa, fatto salvo il maggior danno.

Art. 28 - Forma e contenuto del contratto

La stipula del contratto avviene tramite scrittura privata, mediante la sottoscrizione dello schema contrattuale in uso nella Società a seconda dell'importo dell'opera/fornitura, unitamente al Capitolato Speciale di Appalto, nonché di tutti gli elementi che hanno contribuito alla formulazione dell'offerta.

Potrà essere ritenuta valida la sottoscrizione mediante scambio di corrispondenza, preventivi, ordini sottoscritti e tutto ciò che è consentito dagli usi del commercio a condizione che siano rispettati i requisiti minimi contrattuali. E' altresì ammessa la stipulazione in forma telematica.

Requisiti minimi contrattuali sono considerati: i dati completi del fornitore, l'oggetto e modalità della prestazione, il prezzo, il tasso di interesse per ritardato pagamento, la durata.

I contratti devono contenere la clausola di divieto di cessione - integrale o parziale - del medesimo, fatto salvo quanto previsto all'art. 105 del Codice.

I crediti ed i debiti derivanti dai contratti con Geal, non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta della Geal SpA.

I contratti devono espressamente prevedere la presa visione e l'accettazione da parte del fornitore del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico aziendale pubblicati sul sito internet aziendale.

Art. 29 - Direzione dei lavori

Nei contratti di lavori la funzione di direttore dei lavori è attribuita dal RUP al personale interno dell'azienda in possesso di idonei requisiti. In caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, l'incarico di direttore dei lavori è affidato a professionisti tecnici esterni all'azienda, con anzianità di iscrizione nei relativi albi professionali pari ad almeno 10 anni.

Art. 30- Responsabile del procedimento in fase di esecuzione e Direttore dell'esecuzione dei contratti di forniture e servizi

Nei contratti di servizi e forniture la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto è attribuita al responsabile apicale della struttura cui è destinata la prestazione.

E' comunque facoltà del RUP attribuire tale compito a dipendenti da esso designati, rispettando il principio di competenza.

In caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, accertata e certificata dal RUP, l'incarico di direttore dell'esecuzione è affidato a professionisti esterni all'Azienda, con anzianità di iscrizione nei relativi albi professionali pari ad almeno 10 anni.

Negli appalti di lavori il compito di responsabile del procedimento in fase di esecuzione è affidato al responsabile della gestione operativa.

In caso di procedimenti particolarmente complessi il RUP, sentito il responsabile della gestione operativa, può avocare a sé le funzioni in questione ed affidarle a dipendenti o a professionisti esterni che presentino idonee caratteristiche e siano iscritti agli albi di competenza da almeno dieci anni.

Art. 31- Collaudo e verifica di conformità

Nei casi disciplinati dal codice degli appalti, si provvede alla redazione del CRE fino all'importo di euro 1.000.000. Per importi superiori ad euro 1.000.000, si provvede alla redazione del certificato di collaudo. In tutti gli altri casi, ove non sia diversamente disciplinato dal capitolato di fornitura, la regolarità della prestazione o fornitura è attestata dal direttore dell'esecuzione del contratto, al momento della validazione della fattura presentata dalla ditta.

Art. 32 - Definizione delle controversie

Qualora non espressamente derogato, per la definizione delle controversie, sarà sempre competente in via esclusiva il Foro di Lucca. La clausola del foro esclusivo dovrà essere inserita nei capitolati speciali di appalto.

Nei limiti della normativa vigente, i capitolati speciali d'appalto possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione dei contratti che sorgono tra la Società e la controparte, mediante clausola compromissoria.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 33- Norme finali

Il presente Regolamento (e le eventuali successive modifiche) è approvato dal Consiglio di Amministrazione cui sono demandate le modifiche sostanziali del medesimo. Le modifiche di carattere meramente operativo che non incidono sui principi regolatori, possono essere apportate mediante determina dell'Amministratore Delegato.

Le modifiche delle soglie di valore previste dal presente Regolamento, se riferite a valori normativi, sono disposte dall'Amministratore delegato.

Art. 34 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la sua approvazione avvenuta in data 28.11.2017.

In caso di modifiche allo stesso, esse si applicano ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore della modifica.